

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: deroghe ai requisiti per il pensionamento di anzianità.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 12 aprile 2011)

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza;

VISTO l'articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

VISTO l'articolo 12 (*interventi in materia previdenziale*) del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 - integrato dall'art. 1, comma 37, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 - ed in particolare:

- il comma 1, che prevede l'introduzione di una finestra mobile trascorsi 12 o 18 mesi, a seconda dei casi dalla maturazione dei prescritti requisiti per l'accesso al pensionamento;
- il comma 5, che in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, indica sia il numero dei lavoratori beneficiari della deroga (10.000), sia le tipologie interessate;
- il comma 5 bis, che prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per l'occupazione e per la formazione, possa disporre - in deroga alla normativa vigente e in via alternativa a quanto disposto dal comma 5 - la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo

necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico;

- il comma 6 che, in collegamento con il comma precedente, prevede che l'INPS debba provvedere al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto;

TENUTO CONTO che, nello spirito della norma, appare chiara la volontà di proteggere tutti coloro che, cessato il rapporto di lavoro, siano destinatari di prestazioni a sostegno del reddito fino a quando non maturi la prestazione pensionistica;

TENUTO CONTO che l'Istituto sta già effettuando un attento monitoraggio, volto a conoscere la reale entità dei lavoratori interessati ed a realizzare le procedure in grado di fornire in qualsiasi momento le informazioni in grado di consentire ai decisori istituzionali di emanare i necessari e tempestivi provvedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che, da una prima valutazione dei dati forniti, emerge che poco meno di 45.000 lavoratori sono nella situazione prevista dalla norma e di essi solo 10.000 potranno beneficiare della deroga ad essere posti in pensionamento con i previgenti requisiti;

RITENUTO essenziale che, in coerenza con lo spirito della norma, venga prevista una tutela per quei lavoratori che, non potendo beneficiare della deroga pensionistica, restano esclusi anche dagli strumenti di sostegno al reddito;

ESAMINATO il documento CIV n. predisposto dalle Commissioni Entrate e Prestazioni, che fa parte integrante della presente deliberazione,

SOLLECITA

i Ministeri competenti a definire, in linea con le previsioni normative e sulla scorta dei dati del monitoraggio forniti dall'INPS, gli interventi più adatti a tutelare tutti i lavoratori interessati.

IL SEGRETARIO
(M.P. Santopinto)

IL PRESIDENTE
(G. Abbadessa)

Allegato all'Ordine del Giorno CIV del 12 aprile 2011

DOCUMENTO CIV N. 45

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Commissione Entrate Commissione Prestazioni

(allegati n. 1)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: deroghe ai requisiti per il pensionamento di anzianità.

SOMMARIO	
1. PREMESSA	p. 1
2. QUADRO NORMATIVO	p. 2
3. MONITORAGGIO	p. 3
4. CONSIDERAZIONI	p. 3
ALLEGATO	p. 4

1. PREMESSA

La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" ha previsto, tra l'altro, all'articolo 12 interventi in materia previdenziale.

In particolare il comma 1 dell'articolo 12 prevede l'introduzione di una finestra mobile trascorsi 12 o 18 mesi a seconda dei casi dalla maturazione dei prescritti requisiti.

La norma prevede altresì che le previgenti disposizioni continuino ad applicarsi nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari.

2. QUADRO NORMATIVO

Il comma 5 del citato articolo 12 (**allegato n. 1**) indica pertanto sia il numero dei lavoratori beneficiari della deroga (10.000) sia le tipologie interessate.

La norma infatti si applica:

- a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità,
- b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010,
- c) ai lavoratori che alla data del 31 maggio 2010 siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà.

Lo spirito della norma è chiaro: proteggere cioè tutti coloro che, cessato il rapporto di lavoro, sono destinatari di prestazioni a sostegno del reddito fino a quando non matura la prestazione pensionistica. Protezione che potrebbe venir meno con la nuova disciplina delle finestre mobili introdotta dalla legge n. 122/2010 modificativa delle regole in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il problema, già oggetto di riflessione da parte del CIV, è quindi quello di verificare se il numero dei beneficiari della deroga (10.000) sia sufficiente a proteggere tutti i lavoratori interessati.

Poiché fin da subito è apparsa evidente la possibilità che tale numero fosse insufficiente, sono stati interessati gli Organi istituzionali e le forze sociali a trovare una soluzione soddisfacente.

In relazione a tali esigenze il Parlamento è intervenuto approvando una disposizione integrativa della norma originaria – l'articolo 1, comma 37 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 - il cui contenuto è costituito dal comma 5 bis, il cui testo è riportato nell'allegato n. 1.

In base a tale ultima disposizione viene concesso al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per l'occupazione e per la formazione, di disporre in deroga alla normativa vigente e in via alternativa a quanto disposto dal comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico.

In tale contesto diventa quindi di fondamentale importanza l'attività di monitoraggio di cui è cenno di seguito.

3. MONITORAGGIO

L'articolo 12, comma 6, della citata legge, in collegamento con il comma precedente, prevede che l'INPS debba provvedere al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto.

L'Istituto sta effettuando un attento monitoraggio volto a conoscere la reale entità dei lavoratori interessati e a realizzare delle procedure in grado di fornire in qualsiasi momento le informazioni in grado di consentire ai decisori istituzionali di emanare i necessari e tempestivi provvedimenti amministrativi.

Nel corso di numerose audizioni delle Direzioni centrali competenti sono emerse le prime informazioni in grado di fornire valutazioni abbastanza consolidate.

Le tre platee dei lavoratori da salvaguardare sono i lavoratori in mobilità lunga, i lavoratori in mobilità ordinaria e i lavoratori in esodo con i requisiti previsti dalla legge.

Una prima valutazione sui dati forniti consente di affermare che poco meno di 45.000 lavoratori sono nella situazione prevista dalla norma e di essi solo 10.000 potranno beneficiare della deroga ad essere posti in pensionamento con i previgenti requisiti.

4. CONSIDERAZIONI

Si pone quindi il problema di tutelare i lavoratori che non potendo beneficiare della deroga pensionistica, restano esclusi anche dagli strumenti di sostegno al reddito.

Le Commissioni ritengono pertanto necessario da un lato intensificare l'attività di monitoraggio da parte dell'Istituto, per consentire di disporre e di fornire in tempo reale i dati della evoluzione del fenomeno e, dall'altro, sollecitare i Ministeri competenti a definire, sulla scorta dei dati emersi dal monitoraggio, gli interventi più adatti a tutelare tutti i lavoratori interessati.

Le Commissioni propongono pertanto al Consiglio l'adozione di un Ordine del giorno e di una deliberazione.

11 aprile 2011

Articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", integrato dall'art. 1, comma 37 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010

Abstract

.....

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, **((commi 1 e 2))**, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

((5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo` disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo)).

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.